

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'articolo 10 e dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

« L'ammontare dello stipendio sarà determinato a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del citato Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

« In caso di morte dell'impiegato resta fermo, qualunque sia l'ammontare dello stipendio, il diritto del coniuge e dei congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico, alle indennità prescritte dall'articolo 13 del predetto Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie in favore della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946. (*Stampato n. 1861-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« Sono applicabili alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, a far tempo dal 24 ottobre 1929, data della sua costituzione, tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Ne ha facoltà.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Nell'articolo unico c'è un inciso: « a far tempo dal 24 ottobre 1929 data della sua costituzione », che può essere soppresso senza che si alteri la finalità del decreto. Fo, quindi, proposta formale che sia soppresso.

PRESIDENTE. Sarebbe un emendamento all'articolo?

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Sì. L'articolo resterebbe così: « Sono applicabili alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale ». Viene soppresso l'inciso.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo?

GIARDINA, *Relatore*. La Giunta aveva aderito alla formula più lata, in quanto aveva constatato che la Cassa ammalati del commercio non è suscettibile, nè per il proprio statuto, nè per mancanza di utili, di imposizioni tributarie. I fondi accantonati servono a coprire l'alca dell'assicurazione, che per le malattie è assai più grave che per le altre forme di assicurazione. Ma, restando fermo il concetto della non imponibilità sui fondi accantonati dalla Cassa, la Giunta aderisce pienamente all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni ha proposto che nell'articolo unico siano soppresses le parole « a far tempo dal 24 ottobre 1929, data della sua costituzione ». Per modo che l'articolo unico risulterebbe così formulato: « Sono applicabili alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale ».

L'onorevole Giunta, per mezzo del suo relatore, accetta questo emendamento.

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, così emendato, s'intende approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.